COMMISSIONE X.

INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

XX.

SEDUTA DI VENERDÌ 18 NOVEMBRE 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **TOGNI**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 133

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Aumento dei limiti fissati dall'articolo 10 della legge 14 novembre 1941, n. 1442, per le cauzioni degli spedizionieri. (831) 133

PRESIDENTE . . 133, 134, 135, 136, 137, 138
FASCETTI, *Relatore* . . . 134, 135, 136, 138
ARATA 134, 138
DE' COCCI 135, 136
FARALLI 135, 136
CAVALLI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* . . . 135, 137, 138
CHIEFFI 136
DE VITA 136
MAZZALI 138

Aumento dei limiti fissati nell'articolo 9 della legge 29 aprile 1940, n. 496, per le cauzioni degli agenti marittimi raccomandatari. (832) 138

PRESIDENTE 138, 139, 140
FASCETTI, *Relatore* 138, 139
DE' COCCI 139
CAVALLI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* 139, 140
FARALLI 139
DE VITA 139

Fissazione del termine per la presentazione delle domande di concessione di integrazione di prezzo sui combustibili fossili nazionali agli esercenti di aziende minerarie. (852) (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) 141

PRESIDENTE . . 141, 142, 143, 144, 145, 146
DE' COCCI, *Relatore* 141, 145
FARALLI 141
CAVALLI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. 141, 142, 143, 144
CHIEFFI 141, 144, 146
BIGIANDI 142, 143
BERNIERI 142, 143, 144
DE VITA 143, 144, 145
GRILLI 143, 145
FERRARIO 143
PIERACCINI 144, 146
NATOLI 144, 145, 146
SPALLONE 146

Votazione segreta:

PRESIDENTE 146

La seduta comincia alle 10.

DE' COCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo i deputati Manuel Gismondi e Paganelli.

Discussione del disegno di legge: Aumento dei limiti fissati dall'articolo 10 della legge 14 novembre 1941, n. 1442, per le cauzioni degli spedizionieri (831).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento dei limiti fissati dall'articolo 10 della legge

14 novembre 1941, n. 1442, per le cauzioni degli spedizionieri ».

Ha facoltà di riferire l'onorevole Fascetti, Relatore.

FASCETTI, *Relatore*. Per darvi ragione di questo disegno di legge, debbo risalire alla legge 14 novembre 1941, n. 1442, sulla quale mi permetto di richiamare la vostra attenzione. Con questa legge si regolava, nell'ambito del sistema corporativo allora vigente, l'esercizio dell'attività di spedizioniere.

All'articolo 1 di quella legge si stabiliva infatti che erano soggetti alle disposizioni della legge stessa gli esercenti di imprese che svolgono abitualmente attività di spedizionieri per terra, per mare e per aria. Veniva pertanto istituito presso le camere di commercio — allora consigli provinciali delle corporazioni — uno speciale elenco autorizzato, nel quale dovevano essere iscritti tutti gli spedizionieri che esercitavano all'entrata in vigore della legge questa attività e tutte le imprese che avessero voluto intraprendere la attività di spedizioniere.

Era stata, di conseguenza, istituita presso gli anzidetti consigli provinciali delle corporazioni una particolare commissione, la quale doveva esaminare i documenti che gli spedizionieri erano tenuti a presentare per essere iscritti nell'elenco autorizzato. Vennero, poi, stabilite altre norme per regolare i rapporti tra spedizionieri e commissione, che doveva iscriverli in questo elenco, tra commissione di appello e Ministero e vennero inoltre emanate altre disposizioni di carattere generale. All'articolo 25, infine, si stabiliva che con decreto reale sarebbero state emanate le norme di applicazione della legge, norme che non sono state invece mai emanate.

La norma che più ci interessa in questo momento è contenuta nell'articolo 10, n. 2, ove è detto che la commissione, di cui ho fatto cenno, avrebbe dovuto, inoltre, determinare la cauzione che ciascuno spedizioniere era ed è tenuto a versare al momento della iscrizione nell'elenco. La cauzione doveva essere fissata fra due estremi: un minimo di lire 500 e un massimo di lire 25.000. Non vennero, però, in quella legge determinate le modalità per effettuare il versamento della cauzione né per effettuare il ritiro della cauzione stessa.

Orbene, ad ovviare appunto a tali lacune tende il disegno di legge in esame, il quale stabilisce alcune norme nuove e modifica una disposizione già contenuta nella legge del 1941. All'articolo 1 del disegno di legge in esame si stabilisce infatti che la cauzione non debba più essere determinata fra i due estremi di lire 500 e di lire 25.000, ma tra i due estremi di lire 10.000 e di lire 500.000; e ciò per adeguare tali cauzioni all'attuale valore della lira. Con l'articolo 2 si stabiliscono le norme per effettuare il deposito della cauzione e, all'articolo 4, si stabiliscono, invece, le norme per deliberare la cauzione. All'articolo 5, infine, si detta una norma transitoria per le cauzioni già versate dagli spedizionieri.

Io trovo, quindi, che il disegno di legge risponde ad una necessità, in quanto determina norme che nella legge del 1941 non esistono e permette l'adeguamento delle cauzioni all'attuale valore della lira. Penso perciò che il disegno di legge debba essere approvato dalla Commissione nelle sue linee generali, pur riservandomi di fare qualche osservazione particolare in sede di esame dei singoli articoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame dei singoli articoli:

ART. 1.

« I limiti del minimo e del massimo della cauzione, che, a' sensi dell'articolo 10, n. 2, della legge 14 novembre 1941, n. 1442, deve essere versata per la prima iscrizione negli elenchi degli spedizionieri sono aumentati rispettivamente a lire 10.000 e a lire 500.000 ».

A questo articolo l'onorevole relatore ha presentato un emendamento sostitutivo, del seguente tenore:

ART. 1.

« I limiti del minimo e del massimo della cauzione, che, a' sensi dell'articolo 10, n. 2, della legge 14 novembre 1941, n. 1442, lo spedizioniere deve versare per la prima iscrizione negli elenchi autorizzati a garanzia delle obbligazioni nascenti dall'esercizio della sua attività, sono aumentati rispettivamente a lire 10.000 e a lire 500.000 ».

ARATA. Chiedo un chiarimento: nella legge del 1941 è indicato il criterio per la determinazione del minimo e del massimo rispetto alle misure intermedie, data la differenza notevole che esiste tra l'uno e l'altro?

FASCETTI, *Relatore*. Nella legge del 1941, effettivamente, è indicato il criterio che deve essere seguito dalla commissione per determinare l'ammontare della cauzione, con queste precise parole: « Per le ditte che all'en-

trata in vigore della presente legge esercitano di già l'attività di spedizioniere, la misura della cauzione sarà determinata tenendo conto dell'imponibile di ricchezza mobile accertato per le ditte stesse ».

Questa norma doveva più giustamente rientrare nelle disposizioni di attuazione della legge ed io mi permetto, a proposito di ciò, di formulare un voto: che, cioè, le norme di attuazione vengano emanate al più presto possibile, anche per modificare questa norma che, ripeto, è, per me di attuazione.

Io non ho presentato emendamenti a questa disposizione perché, appunto, non mi sembra che essa debba rientrare nella legge che regola l'attività dello spedizioniere; io penso però che la commissione funzionante presso la camera di commercio, industria ed agricoltura, non debba soltanto fermarsi all'imponibile di ricchezza mobile, ma debba esaminare le dimensioni dell'impresa e particolarmente il volume delle spedizioni effettuate da ciascuna impresa, perché soltanto questo è un dato certo e obiettivo che la Commissione può facilmente accertare. Mi riservavo di proporre, al termine della discussione, che la commissione dovesse seguire questi criteri.

DE' COCCI. Desidero soltanto richiamare l'attenzione dei colleghi e dell'onorevole relatore sull'espressione « elenchi autorizzati »: non sono, forse, piuttosto, autorizzati coloro che sono iscritti nell'elenco?

FASCETTI, *Relatore*. L'espressione è usata nella legge del 1941 con la stessa dizione che io ho riportato, inalterata. Non si sono, infatti, creati in quel momento dei « ruoli », perché questo termine è riservato ad attività con particolari caratteristiche; né si è inteso allora costituire degli « albi », perché il termine « albo » è sempre stato riservato alle attività professionali.

Per questo è stato scelto il termine « elenco », e si è chiamato « elenco autorizzato », in quanto l'elenco ha un riconoscimento ufficiale.

FARALLI. Io concordo col relatore. Chi è pratico di porti e di città di frontiera, sa che vi sono aziende fortissime, come, ad esempio, la Gondrand e la Visetti, ed aziende piccole e piccolissime, le quali possono, peraltro, essere colpite con facilità assai maggiore. Vedete quindi che, basandosi soltanto sull'imponibile, si autorizzerebbero forti sperequazioni, giacché le grandi società anonime — e sappiamo bene come esse si articolino — sfuggono all'imponibile.

Nel porto di Genova, ad esempio, vi sono, mi pare, 150 case di spedizioni e, tra queste, vi sono gli spedizionieri che esercitano con un solo commesso, per il quale pure occorre una patente perché altrimenti esso non potrebbe essere autorizzato all'esercizio doganale. Ora, tal sorta di case hanno un reddito individuabilissimo, mentre invece vi sono, come prima dicevo, grosse ditte che esercitano la loro funzione in tutti i grandi porti d'Italia, in tutte le città di frontiera, e che pagano press'a poco come le piccole ditte.

Mi associo, quindi, alla richiesta che farà l'onorevole relatore di eliminare queste sperequazioni. Io penso che anche la parola « elenco » non sia perfettamente esatta, perché i colleghi sanno che, per essere spedizionieri, non soltanto occorre una cauzione, ma altresì un titolo particolare di competenza, giacché lo spedizioniere è un professionista, anche se non è un commerciante né un industriale, e per esercitare la funzione di spedizioniere occorrono particolari qualità e particolari attributi che non tutti hanno.

L'elenco rientra, quindi, nella funzione doganale e bisognerebbe trovare anche il modo di mutarlo: io non avrei nulla in contrario a che si trasformasse in un albo, come v'è un albo degli avvocati e un albo degli ingegneri.

Io vorrei che la commissione — la quale deve indagare su questa sperequazione di depositi cauzionali — cercasse di individuare il modo per risolvere anche la questione della qualifica di spedizioniere.

FASCETTI, *Relatore*. Io sarei d'avviso, di lasciare, per ora, il termine « elenchi», perché è in esame il riordinamento di tutta la materia riguardante l'attività commerciale; siccome anche in altri settori del commercio si prevede la istituzione di elenchi o di albi, vedremo in quella sede quale termine più appropriato potrà essere usato.

CAVALLI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Riferirò alla commissione di studio i concetti espressi dall'onorevole Faralli.

PRESIDENTE. L'onorevole Fascetti ha facoltà di illustrare l'emendamento proposto all'articolo 1.

FASCETTI, *Relatore*. All'articolo 10, n. 2, della legge 14 novembre 1941, n. 1442, si stabilisce che « la Commissione determina la cauzione che deve essere versata per l'iscrizione ». La terminologia è equivoca ed errata, perché la cauzione non si versa per essere iscritti in un elenco o in un albo, ma si versa a garanzia di particolari obbligazioni

attinenti ad una determinata attività. Quindi, per correggere questa dizione, io preciso nel mio emendamento, ad interpretazione autentica della disposizione di legge in vigore, che la cauzione viene versata « a garanzia delle obbligazioni nascenti dall'esercizio dell'attività », riproducendo la formula dell'articolo 3 del disegno di legge ove si dice: « gli interessi delle somme o dei titoli depositati spettano al cauzionante, salvo che siano intimate opposizioni al pagamento per cause dipendenti dall'esercizio dell'attività di spedizioniere ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 proposto dall'onorevole relatore, di cui ho dato poc'anzi lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« La cauzione, di cui all'articolo 1, potrà essere prestata in denaro, ovvero in titoli di Stato o garentiti dallo Stato, esenti da qualsiasi vincolo, intestati allo spedizioniere od al portatore. Potrà anche essere prestata mediante fideiussione da parte di un istituto di credito, o, sentita la competente Camera di commercio industria e agricoltura, esclusivamente o prevalentemente, mediante ipoteca di primo grado sui beni immobili.

Se la cauzione è prestata in titoli di Stato o garentiti dallo Stato il valore di questi deve calcolarsi al prezzo di mercato secondo il listino della borsa locale del giorno precedente al deposito. Quando il prezzo del mercato dei titoli depositati sia diminuito del 5 per cento in confronto alla valutazione anzidetta, la cauzione deve essere reintegrata nel termine di 15 giorni.

Le cauzioni in denaro o in titoli al portatore sono depositate presso la cassa depositi e prestiti secondo le norme vigenti per le cauzioni nell'interesse dello Stato. Le cauzioni in titoli nominativi devono indicare il vincolo cauzionale e saranno depositate presso la Cassa depositi e prestiti o presso la Camera di commercio, industria e agricoltura ».

Il relatore propone di aggiungere « e saranno depositate presso la Cassa depositi e prestiti o presso la Camera di commercio, industria e agricoltura.

FARALLI. Desidero un chiarimento sul secondo comma, dove è detto: « Quando il prezzo del mercato dei titoli depositati sia diminuito del 5 per cento in confronto alla valutazione anzidetta, la cauzione deve essere reintegrata nel termine di quindici giorni ».

Se avviene una inflazione, oppure si determina un provvedimento di carattere generale, tutte le cauzioni in tutti i settori della vita economica nazionale dovrebbero essere rivalutate. Mi sembra però non appropriato mettere in una legge una disposizione di questa natura. Se, per caso, la lira subisse una inflazione o una deflazione destinata a ripercuotersi nel campo dei titoli di Stato e volessimo far reintegrare le cauzioni, chi stabilirebbe la differenza?

CHIEFFI. Non conosco, in realtà, nella prassi commerciale e industriale, alcuna altra disposizione di questo genere.

Se la legge dovesse contemplare la diminuzione del valore del titolo, e quindi una integrazione, dovrebbe contemplare contemporaneamente anche un eventuale aumento di valore.

DE VITA. La cauzione è una garanzia per i terzi; ma bisogna tener conto che la diminuzione del 5 per cento sul valore dei titoli di Stato non è una variazione di carattere eccezionale. Spesso può essere dovuta a particolari situazioni del mercato dei titoli. Ora il 5 per cento può rappresentare la diminuzione minima; ma la diminuzione può arrivare anche al 10-15 per cento, e in tal caso si verrebbe a ridurre la garanzia dei terzi nei confronti dello spedizioniere.

Quindi, mi sembra opportuna questa disposizione, perché credo che non valga a creare una situazione di svantaggio nei confronti dello spedizioniere, mentre costituisce una maggiore garanzia nei confronti dei terzi.

FARALLI. Ma chi stabilisce la misura della reintegrazione?

DE VITA. Si terrà conto della quotazione dei titoli di Stato.

FARALLI. E se, dopo un mese, la quotazione sale?

DE VITA. Aumenterà la garanzia verso i terzi.

DE' COCCI. Associandomi alle considerazioni dei colleghi Faralli e Chieffi, vorrei rilevare che, anche se si lasciasse la disposizione, l'oscillazione del 5 per cento è troppo piccola. Potrebbe richiedere, in situazioni particolari, un continuo lavoro di aggiornamento; se mai, dovrebbe essere almeno del 10 per cento.

FASCETTI, *Relatore*. Alle considerazioni svolte dall'onorevole De Vita debbo aggiungere che la disposizione contenuta nell'articolo 2 è una disposizione di carattere generale, vigente per tutte le cauzioni, in denaro o in titoli di Stato al portatore o non, che devono essere effettuate allorché si hanno rap-

porti con le Amministrazioni dello Stato. In particolare, queste norme dell'articolo 2 sono state rilevate, dal regio decreto 26 gennaio 1927, n. 126, col quale si approva il regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali, per quella affinità che esiste tra la funzione dello spedizioniere e la funzione dei magazzini generali, perché molte volte lo spedizioniere tiene nei propri magazzini merci in deposito.

Non mi pare questa la sede per modificare una disposizione di carattere generale e seguita da tutte le Amministrazioni pubbliche.

Inoltre, per la garanzia che i titoli di Stato danno, non v'è bisogno di integrare la cauzione ad ogni momento.

Un concetto nuovo, invece, è stato inserito nella disposizione dell'articolo 2; e verrà nuovamente all'esame della nostra Commissione col disegno di legge per la modifica di alcune disposizioni del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, per l'esercizio dei magazzini generali: si prevede che la cauzione possa essere sostituita da ipoteca di primo grado su beni immobili.

Questo principio è stato inserito per andare incontro ai desideri espressi dalla categoria: perché, quando lo spedizioniere deve versare una cauzione di qualche centinaio di migliaia di lire, può darsi che preferisca dare ipoteca di primo grado sui propri beni immobili, anziché immobilizzare capitali.

L'aggiunta all'ultimo comma è, io penso, una necessità; perché, se è logico che la cauzione in denaro o in titoli al portatore debba essere depositata presso qualche ente — e nessun ente può dare maggiore garanzia della Cassa depositi e prestiti — io penso che anche la cauzione in titoli nominativi, sia pure col vincolo cauzionale, debba essere depositata presso un ente. Io dò atto che nella prima stesura del disegno di legge gli uffici ministeriali avevano aggiunto che anche queste cauzioni dovevano essere depositate, e precisamente presso la camera di commercio. Il Ministero del tesoro ha depennato questa aggiunta, a seguito di una considerazione che è giusta in linea teorica, ma che non è esatta in linea pratica. Il Ministero del tesoro ha fatto questa considerazione: se le cauzioni sono prestate con titoli nominativi e con vincolo cauzionale, il cauzionante non ha necessità di depositare i titoli, perché non può disporre dei titoli stessi. Teoricamente, ripeto, ciò è giusto; ma da un punto di vista pratico non lo è: infatti allorché nascono dei diritti sulla cauzione, quando un terzo vuol far valere questo diritto e deve andare necessariamente a colpire la cauzione, possono nascere intralci, perché il cauzionante potrebbe aver perduto, o dire di aver perduto i titoli; il che imporrebbe di seguire una lunga procedura per sostituire i titoli perduti o dichiarati perduti.

Io penso che sia opportuno che anche questi titoli nominativi col vincolo cauzionale siano depositati o presso la Cassa depositi e prestiti o presso la camera di commercio, presso la quale gli spedizionieri svolgono la loro attività. Questa è la ragione del mio emendamento aggiuntivo.

CAVALLI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Io mi associo a quanto ha esposto l'onorevole relatore e dichiaro di accettare l'emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo, allora, in votazione il testo dell'articolo 2 con l'emendamento aggiuntivo all'ultimo comma proposto dall'onorevole relatore, del seguente tenore: « e saranno depositate presso la Cassa depositi e prestiti o presso la Camera di commercio, industria e agricoltura ».

(*È approvato*).

Passiamo, ora, agli articoli 3 e 4, che non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 3.

Gli interessi delle somme o dei titoli depositati spettano al cauzionante, salvo che siano intimate opposizioni al pagamento per cause dipendenti dall'esercizio della attività di spedizioniere. In quest'ultimo caso gli interessi restano vincolati al pari della somma capitale.

(*È approvato*).

ART. 4.

La liberazione della cauzione deve essere chiesta alla Camera di commercio, industria e agricoltura.

La domanda è pubblicata nelle sale della borsa e nell'albo della Camera. Essa è inoltre inserita per estratto nel giornale degli annunzi giudiziari e almeno in due quotidiani indicati dalla Camera stessa.

Trascorsi quaranta giorni dalla data dell'ultima di tali pubblicazioni ed inserzioni senza che vi siano opposizioni, la Camera di commercio pronuncia la liberazione della cauzione. Se v'è opposizione la pronuncia è sospesa sino a che l'opposizione stessa non sia ritirata o respinta, anche con sentenza provvisoriamente esecutiva.

(*È approvato*).

Segue l'articolo 5:

« Le cauzioni costituite alla entrata in vigore della presente legge debbono essere integrate, entro tre mesi dalla comunicazione della nuova somma determinata entro i limiti stabiliti dall'articolo 1.

La domanda per la liberazione delle cauzioni non reintegrate è soltanto pubblicata nelle sale della borsa e della Camera ».

A questo articolo il relatore ha presentato il seguente emendamento sostitutivo del primo comma:

« La Commissione di cui all'articolo 10 della legge 14 novembre 1941, n. 1442, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, deve determinare, nei limiti stabiliti dall'articolo 1, l'ammontare della somma necessaria ad integrare la cauzione già costituita da ciascun spedizioniere, iscritto nello elenco autorizzato. La somma così determinata deve essere versata a cauzione entro tre mesi dalla comunicazione allo spedizioniere ».

Il secondo comma resta invariato.

FASCETTI, *Relatore*. L'articolo 5, come era formulato, era insufficiente ed incompleto, perché mentre stabiliva il termine entro il quale gli spedizionieri devono integrare la cauzione, non poneva alla Commissione un termine per determinare la cauzione.

In sostanza, la legge potrebbe rimanere inoperante, perché le commissioni non potrebbero mai determinare le somme che devono essere integrate, oppure alcune commissioni potrebbero attenersi alla legge ed altre no, per cui si verrebbero a creare delle sperequazioni.

Invece, se noi poniamo un limite di tempo alle commissioni — che io indico in un anno ma che si può anche ridurre — noi siamo certi che la legge verrà attuata entro un preciso termine, mentre naturalmente rimane fermo l'altro termine di tre mesi concesso a ciascun spedizioniere, per integrare le somme date in cauzione.

ARATA. Poiché si ritiene che l'integrazione di questa cauzione sia opportuna, io proporrei il termine di sei mesi, perché mi sembra che il termine di un anno sia eccessivo.

CAVALLI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Io mi associo alle proposte avanzate dall'onorevole Fascetti; tuttavia proporrei anch'io la riduzione del termine a sei mesi.

MAZZALI. Io proporrei la riduzione del termine di tre mesi ad un mese.

CAVALLI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Sono d'accordo.

FASCETTI, *Relatore*. Anch'io concordo.

PRESIDENTE. Pongo, allora in votazione, gli emendamenti al primo comma dell'articolo 5, proposti dal relatore ed accettati dal Governo, che sostituiscono le parole: « entro un anno » con le altre: « entro sei mesi » e le parole: « entro tre mesi » con le altre: « entro un mese ».

(*Sono approvati*).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel suo complesso, con gli emendamenti approvati al primo comma.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

FASCETTI, *Relatore*. Mi permetto di insistere presso l'onorevole rappresentante del Governo, perché vengano emanate le norme integrative, non soltanto per stabilire i criteri che devono essere seguiti nella determinazione delle cauzioni, ma anche per precisare le modalità per la costituzione ipotecaria ammessa in sostituzione della cauzione, norme che oggi mancano.

PRESIDENTE. La Commissione si associa a questa richiesta dell'onorevole relatore, che ha trovato eco nei membri della Commissione stessa.

CAVALLI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Assicuro l'onorevole relatore dell'accoglimento della sua proposta.

Discussione del disegno di legge: Aumento dei limiti fissati nell'articolo 9 della legge 29 aprile 1940, n. 496 per le cauzioni degli agenti marittimi raccomandatari. (832).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento dei limiti fissati nell'articolo 9 della legge 29 aprile 1940, n. 496, per le cauzioni degli agenti marittimi raccomandatari ».

Invito l'onorevole Fascetti, relatore, a svolgere la sua relazione.

FASCETTI, *Relatore*. Il regio decreto legge 29 aprile 1940, n. 496, regola l'esercizio dell'attività degli agenti marittimi raccomandatari, per i quali vennero emanate disposizioni analoghe a quelle per l'esercizio dell'atti-

vità di spedizioniere. Il disegno di legge n. 832 è, si può dire, uguale al disegno di legge n. 831, perché tutte e due le categorie operano pressoché sullo stesso piano, e quindi tutte e due le categorie si trovano nella necessità di avere le stesse integrazioni di norme legislative e di adempiere al logico adeguamento della cauzione.

Le considerazioni di carattere particolare già svolte per il disegno di legge n. 831, valgono perciò anche per il disegno di legge numero 832, per il quale pure, propongo l'elevazione del minimo e del massimo della cauzione rispettivamente a 10.000 ed a 500.000 lire.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DE' COCCI. Sottopongo ai colleghi la proposta, per ragioni di economia legislativa, di fare delle due leggi (quella precedentemente approvata e l'attuale) una sola, aggiungendo un emendamento all'articolo 1.

FASCETTI, *Relatore*. Io mi oppongo alla proposta per una ragione di chiarezza legislativa: perché due sono le leggi che regolano l'attività degli spedizionieri e l'attività degli agenti marittimi raccomandatari; quindi io penso che sia opportuno mantenere le due leggi che modificano le due precedenti.

CAVALLI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole relatore, poiché non ritengo che si possa emanare un unico provvedimento.

DE' COCCI. Insisto nella mia proposta.

FARALLI. Ma si tratta di due funzioni diverse...

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole De' Cocci insiste, pongo in votazione la sua proposta, cui sia il relatore che il Governo si sono dichiarati contrari.

(*Non è approvata*).

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dei singoli articoli, ai quali l'onorevole relatore propone emendamenti analoghi a quelli presentati al disegno di legge pocanzi discusso.

L'articolo 1 è del seguente tenore:

« I limiti del minimo e del massimo della cauzione che, a' sensi dell'articolo 9, secondo comma, della legge 29 aprile 1940, n. 496, deve essere versata per la iscrizione nell'elenco degli agenti marittimi raccomandatari autorizzati, sono aumentati rispettivamente a lire 10.000 ed a lire 500.000 ».

DE VITA. Vorrei fare osservare che il limite minimo di lire 10.000 mi sembra veramente irrisorio e non adeguato alla svalutazione della moneta. Se effettivamente questa cauzione deve avere un significato, io proporrei di aumentare questo limite, che tra l'altro non rappresenta una garanzia sufficiente.

PRESIDENTE. Faccio presente all'onorevole De Vita che si è tenuto conto di alcune esigenze, come quella di non gravare troppo gli spedizionieri, in particolari casi.

DE VITA. Desidero, poi, fare una seconda osservazione per quanto riguarda l'oscillazione del cinque per cento prevista all'articolo 2.

Se si vuole che questa integrazione veramente si faccia, una variazione del 5 per cento è così normale che si costringerebbero gli spedizionieri ad integrare ogni quindici giorni la loro cauzione.

Mi rendo conto che, avendo già approvato il primo provvedimento, se la Commissione riterrà di introdurre questo emendamento, bisognerà coordinarlo anche con il primo disegno di legge.

In definitiva, proporrei che sia aumentato a lire 30.000 il minimo di cui si parla all'articolo 1 e che l'oscillazione relativa ai titoli venga elevata dal 5 al 10 per cento.

FARALLI. Vorrei chiedere al ministro se accetta la variazione, anche per quanto riguarda il disegno di legge precedentemente approvato, giacché sarebbe veramente una incongruenza che per due provvedimenti analoghi si adottassero criteri divergenti.

PRESIDENTE. Il regolamento non ci consente, onorevole Faralli, di ritornare sul provvedimento legislativo che abbiamo già approvato.

DE VITA. Allora ritiro la mia proposta.

FASCETTI, *Relatore*. Debbo far rilevare che nella relazione è contenuto un errore di stampa, perché il minimo non è di 1800 lire, onorevole De Vita, ma è di 1000 lire: il massimo, poi, è di 30.000 lire.

Si sono cioè voluti precisare, anche per gli agenti marittimi, gli stessi limiti, minimo e massimo, che sono stati precisati per gli spedizionieri. Il limite minimo è molto basso; ma mi si faceva osservare che, se vi sono dei grandi spedizionieri, vi sono anche dei piccolissimi spedizionieri. Penserà quindi in sede opportuna la commissione a perequare giustamente le cauzioni che dovranno essere versate dalle singole imprese.

Per quanto riguarda poi l'altra questione, quella della variabilità dei titoli, ripeto che si tratta di una norma di carattere generale che è in vigore per tutte le amministrazioni dello Stato. Io non riterrei quindi opportuno modificare in questa sede una norma che è di carattere generale e riguarda i rapporti con tutte le amministrazioni dello Stato.

CAVALLI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* Aggiungo a quanto ha detto l'onorevole relatore che il limite minimo di lire 10.000 è in relazione alle attività meno importanti.

Per quanto riguarda la misura del 5 per cento di oscillazione prevista al secondo comma dell'articolo 2, trattasi effettivamente di una norma di carattere generale.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole De Vita comunica di non insistere sugli emendamenti proposti, pongo in votazione l'articolo 1 così modificato, in analogia a quanto proposto dal relatore per il precedente provvedimento:

I limiti del minimo e del massimo della cauzione che, a' sensi dell'articolo 9, secondo comma, della legge 29 aprile 1940, n. 496, l'agente marittimo raccomandatario deve versare per la iscrizione negli elenchi autorizzati, a garanzia delle obbligazioni nascenti dall'esercizio della sua attività, sono aumentati rispettivamente a lire 10.000 e a lire 500.000.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« La cauzione di cui all'articolo 1, potrà essere prestata in denaro, ovvero in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, esenti da qualsiasi vincolo, intestato all'agente marittimo od al portatore. Potrà anche essere prestata mediante fideiussione da parte di un istituto di credito, o, sentita la competente Camera di commercio, industria e agricoltura, esclusivamente o prevalentemente, mediante ipoteca di primo grado sui beni immobili.

Se la cauzione è prestata in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, il valore di questi deve calcolarsi al prezzo di mercato secondo il listino della borsa locale del giorno precedente al deposito. Quando il prezzo del mercato dei titoli depositati sia diminuito del 5 per cento in confronto alla valutazione anzidetta, la cauzione deve essere reintegrata nel termine di 15 giorni.

Le cauzioni in denaro o in titoli al portatore sono depositate presso la Cassa depositi e prestiti secondo le norme vigenti per le cauzioni nell'interesse dello Stato. Le cauzioni in titoli nominativi devono contenere il vincolo cauzionale ».

Il relatore propone di aggiungere alla fine le parole: « e saranno depositate presso la Cassa depositi e prestiti o presso la Camera di commercio, industria e agricoltura ».

Pongo in votazione l'articolo con questo emendamento aggiuntivo.

(*È approvato*).

Passiamo agli articoli 3 e 4, che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 3.

Gli interessi delle somme o dei titoli depositati spettano al cauzionante, salvo che siano intimate opposizioni al pagamento per cause dipendenti dall'esercizio dell'attività di agente marittimo raccomandatario. In quest'ultimo caso restano vincolati al pari della somma capitale.

(*È approvato*).

ART. 4.

La liberazione della cauzione deve essere chiesta alla Camera di commercio, industria ed agricoltura.

La domanda è pubblicata nelle sale della Borsa e nell'albo della Camera. Essa è inoltre inserita per estratto nel giornale degli annunzi giudiziari e almeno in due quotidiani indicati dalla Camera stessa.

Trascorsi quaranta giorni dalla data dell'ultima di tali pubblicazioni ed inserzioni senza che vi siano opposizioni, la Camera pronuncia la liberazione della cauzione. Se poi v'è opposizione la pronuncia è sospesa sino a che l'opposizione stessa non sia ritirata o respinta, anche con sentenza provvisoriamente esecutiva.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5:

« Le cauzioni costituite dalla entrata in vigore della presente legge debbono essere integrate, entro tre mesi dalla comunicazione della nuova somma determinata entro i limiti stabiliti dall'articolo 1.

La domanda per la liberazione delle cauzioni non reintegrate è soltanto pubblicata nelle sale della Borsa e delle Camere ».

Secondo le proposte del relatore, l'articolo dovrebbe essere sostituito con il seguente:

« La Commissione di cui all'articolo 9 della legge 29 aprile 1940, n. 496, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, deve determinare, nei limiti stabiliti dall'articolo 1, l'ammontare della somma necessaria ad integrare la cauzione già costituita da ciascun agente marittimo raccomandatario iscritto negli elenchi autorizzati. La somma così determinata deve essere versata a cauzione entro un mese dalla comunicazione all'agente marittimo raccomandatario.

La domanda per la liberazione delle cauzioni non reintegrate è soltanto pubblicata nelle sale della borsa e delle Camere ».

Pongo in votazione tale emendamento sostitutivo dell'articolo 5.

(*È approvato*).

Avverto che anche questo secondo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Fissazione del termine per la presentazione delle domande di concessione di integrazione di prezzo sui combustibili fossili nazionali agli esercenti di aziende minerarie. (852). (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato).

PRESIDENTE. L'ultimo punto dell'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Fissazione del termine per la presentazione delle domande di concessione di integrazione di prezzo sui combustibili fossili nazionali agli esercenti di aziende minerarie.

Ha facoltà di riferire l'onorevole De' Cocci, relatore.

DE' COCCI, *Relatore*. Il presente disegno di legge si propone esclusivamente di ovviare ad una omissione materiale in cui incorsero coloro che predisposero il provvedimento legislativo cui il disegno di legge si riferisce.

Nel 1948, infatti, diminuirono i prezzi del carbone di importazione e le aziende nazionali produttrici si trovarono allora nell'impossibilità di far fronte alla concorrenza. Fu pertanto deciso di emanare un decreto legislativo — quello del 2 aprile 1948, n. 280 — in base al quale veniva stabilito che, per un periodo, ritenuto sufficiente, di quattro mesi, era concessa agli esercenti di aziende minerarie una integrazione di prezzo, fatta eccezione per i soli combustibili prodotti dalle miniere del Sulcis.

Occorreva, naturalmente, un'apposita variazione di bilancio. Tuttavia, il disegno di legge che ho citato, non fissando alcun termine per la presentazione delle domande di integrazione di prezzo, ha posto il Tesoro nell'impossibilità di determinare l'ammontare di questa integrazione.

Ecco, dunque, la ragione di questo provvedimento, il quale fissa un termine di 30 giorni, decorso il quale verrà preclusa la presentazione delle domande, di modo che sarà possibile la determinazione dell'importo cui ho fatto cenno e sarà possibile altresì versare il contributo a coloro che lo attendono da ormai più di un anno.

Faccio presente che il disegno di legge è stato già approvato dal Senato. Sia per questa considerazione, sia per il suo contenuto, volto soltanto a stabilire un termine, non fissato nell'altra legge, ne propongo senz'altro l'approvazione.

FARALLI. Evidentemente non si può entrare nel merito del provvedimento adottato a suo tempo; si tratta soltanto di una formalità. Però, vorrei chiedere all'onorevole Sottosegretario se vi fossero o vi siano tuttora ragioni particolari per cui il Sulcis è stato escluso da questo provvedimento.

CAVALLI, *Sottosegretario di Stato per per l'industria e commercio*. Il provvedimento riguardava essenzialmente le ligniti.

FARALLI. Allora questo provvedimento va soltanto a vantaggio dei proprietari delle miniere private.

PRESIDENTE. Avendo avuto notevole parte nella genesi del provvedimento del 1948, tengo a chiarire che esso fu varato unicamente per venire incontro alla situazione particolarmente difficile dell'industria lignitifera italiana, in un momento in cui le aziende di Stato e le aziende private stavano per chiudere, non avendo possibilità di piazzare sul mercato questo prodotto, di efficienza calorifica inferiore a quella degli altri prodotti, in quanto il prezzo più conveniente dei carboni fossili rendeva non più conveniente l'impiego della lignite.

Dopo lunghe trattative col Ministero del tesoro che fu, al solito, molto rigido, fu calcolata una certa cifra, la quale doveva essere limitata nel tempo; e quindi fu prevista l'applicazione del provvedimento esclusivamente per determinati quantitativi di ligniti.

CHIEFFI. E le antraciti?

PRESIDENTE. Il carbone sardo non poteva essere allora compreso — né credo possa

esserlo attualmente — in un provvedimento di carattere generale, poiché, a parte la questione formale per la valutazione di merito, la situazione delle miniere sarde è stata trattata mediante interventi a parte. Quindi non era logico e nemmeno corretto amministrativamente che, mentre da un lato gravavano delle integrazioni particolari, adeguate o inadeguate, dall'altra, contemporaneamente, ad altro titolo, si concedessero integrazioni di prezzo.

Quindi, il provvedimento, emanato per determinate contingenze, deve essere considerato nella sua limitatezza: la sua portata raggiunge appena un miliardo.

BIGIANDI. Le aziende hanno beneficiato o beneficeranno di una integrazione pari a mille lire per tonnellata di lignite. Quel provvedimento fu preso per impedire i licenziamenti degli operai. Invece, contemporaneamente o quasi all'emanazione del provvedimento, i licenziamenti sono avvenuti lo stesso.

Quando si vuol tentare di risolvere un problema generale, le vie sono diverse; ma non è certamente adeguata quella di dare denaro alle aziende, senza tener conto della loro importanza.

Le aziende lignitifere, anche nel periodo fascista, hanno guadagnato abbastanza.

PRESIDENTE. Ciò che ella dice è giusto ed apprezzabilissimo; però bisogna rilevare, anzitutto, che siamo fuori tema. Io mi sono limitato a dare spiegazioni unicamente per richiamare i precedenti. Noi non stiamo discutendo quel provvedimento, bensì una proroga del termine.

Aggiungo che la soluzione del problema, sotto quel profilo, voleva dire affrontare un sacrificio da parte del tesoro, enormemente diverso e notevolmente maggiore di quello contemplato dal provvedimento; perché, comunque, si sarebbe trattato allora di parecchi miliardi, mentre qui, considerato il fine contingente, la cifra è limitata ad alcuni milioni.

CAVALLI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Bisogna dare atto all'onorevole Bigiandi del suo vivo interessamento a questo problema.

BERNIERI. Desidero richiamarmi a quanto ha già affermato il collega Bigiandi. Non è esatto che siamo fuori tema. E poiché noi ci asterremo dal votare questo provvedimento, ne dirò brevemente le ragioni.

Evidentemente, il disegno di legge in esame non può dar luogo a discussioni; ma non così può dirsi dei precedenti.

Noi non approviamo la politica del Governo nei confronti delle ligniti. Le mille lire a tonnellata date agli industriali rappresentano un dono immeritato, perché, quando si è affacciata la crisi delle ligniti, verso la fine del 1947, per l'arrivo del carbone americano (abbiamo visto, in verità, come abbia servito più che all'industria italiana, alla speculazione), quale soluzione si è trovata per risolvere il problema delle ligniti e degli operai, che erano circa 20 mila? Si presentavano diverse soluzioni: le organizzazioni dei lavoratori hanno proposto alcune di queste soluzioni, tendenti a frenare immediatamente la crisi, con misure protettive, fino ad arrivare alla possibilità, attraverso larghi investimenti, di trasformazioni del prodotto, che ne permettessero la utilizzazione economica.

Viceversa, di fronte a queste proposte, si è ritenuto di nominare una commissione per l'esame del problema.

Qual'è il risultato di tutto questo lavoro? Da una parte, la soluzione, nei modi che tutti conoscono, del conflitto avvenuto; dall'altra, questo decreto legislativo 2 aprile 1948, che concede agli industriali il premio di mille lire a tonnellata, sia pure limitatamente a tre mesi. Con ciò tutte le altre soluzioni razionali, che avrebbero potuto permettere all'industria delle ligniti di portare un contributo alla nostra economia, sono state scartate.

Per queste ragioni, noi non possiamo essere d'accordo e ci asterremo dal voto.

PRESIDENTE. Mi permetto far presente all'onorevole Bernieri che, quando fu adottato il provvedimento, l'amministrazione competente si trovò di fronte a formali richieste delle organizzazioni operaie del settore, le quali — allora esse ragionavano non come oggi ragiona l'onorevole Bernieri — prospettarono due soluzioni: anzitutto, emanare un provvedimento tendente a disporre l'obbligo di usare per determinati impieghi ligniti e non altri prodotti.

BERNIERI. Temporaneamente...

PRESIDENTE. Ma siccome questo ripeteva, in termini molto analoghi, una mentalità dei sistemi autarchici, con la quale non volevamo più avere a che fare — perché è assurdo che qualche interesse particolare debba sacrificare interessi generali di altri settori industriali, ed i primi a non volere un provvedimento di questo genere furono le organizzazioni operaie di altri settori — evidentemente non si poteva che ripiegare sul secondo provvedimento, richiesto anch'esso dalle organizzazioni operaie.

BERNIERI. Per questo, non ci opponemmo.

PRESIDENTE. Si ricorse perciò all'espediente di tamponare alla meglio la questione del prezzo, dando una integrazione.

Il vecchio motivo, che può essere giusto sotto un profilo generico, non credo che abbia fondamento effettivo quando si consideri che in quel momento tutte le aziende volevano chiudere: e l'inchiesta dimostrò che esistevano fortissimi *stock* di ligniti. Del resto, il collega Bigiandi può dire quanti *stock* abbiano oggi le aziende che gestiscono miniere di lignite.

Comunque, il provvedimento fu emanato su proposta, opportuna e giusta, delle organizzazioni sindacali (il Ministero certamente avrà a disposizione tutti gli elementi nominativi di organizzazioni sindacali e minerarie, che fecero pressioni in questo senso) e in tal modo si evitò un rincrudimento maggiore della situazione mineraria delle ligniti con un provvedimento, che naturalmente era, come è, di portata limitatissima.

CAVALLI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Si tratta di 500 milioni circa.

BIGIANDI. Ella, signor presidente, ha osservato che vi è uno *stock;* però, ad onta di un carteggio illustrativo, il perché non si vuol vedere.

PRESIDENTE. È chiaro: il mercato non ha convenienza ad assorbire.

BIGIANDI. Il provvedimento che noi invochiamo per smaltire le ligniti non costerebbe niente; però si danneggerebbero altre aziende e per questo non si vuole adottare.

Vi sono enormi possibilità, che, in buona fede, si potrebbero ritenere insussistenti; ma studiando il problema a fondo, ci si può convincere.

Tenete presenti gli sforzi che fanno gli operai; confortateli col vostro interessamento e vedrete che il problema si risolverà.

Bisogna, anzitutto, esaminare quali sono gli ostacoli che si oppongono allo smaltimento delle ligniti. Vi sono ligniti che non sono veramente commerciabili in tempi normali, ma che si possono vendere anche in misura superiore a quella in cui oggi si producono.

Certo è che le cooperative degli operai non hanno avuto la integrazione delle mille lire a tonnellata.

CAVALLI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. L'onorevole Bigiandi mi può dare atto che non mi sono mai rifiutato di esaminare il problema delle ligniti.

DE VITA. Desidererei conoscere quale è la cifra residua.

CAVALLI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Circa 400 milioni.

DE VITA. Il secondo punto riguarderebbe l'aspetto finanziario del problema: la copertura di questa spesa è stata prevista nel provvedimento dell'aprile 1948?

PRESIDENTE. Lo stanziamento esiste già. D'altra parte, il provvedimento non esclude nessuno.

GRILLI. Bisognerebbe estenderlo...

PRESIDENTE. Se si estendesse, non risponderebbe più allo scopo.

BIGIANDI. Io proporrei che la cifra stanziata per questo provvedimento sia ripartita, per lo meno, fra le cooperative.

PRESIDENTE. Qui noi ci troviamo di fronte a due provvedimenti: uno già operante, e un altro col quale furono stabilite e determinate le condizioni per l'erogazione di questo premio, come integrazione di prezzo. Siccome alcune aziende non fecero in tempo a presentare la documentazione, a causa di questo ritardo sono rimaste delle posizioni irregolari dal punto di vista amministrativo. Appunto per sanare queste posizioni è stato presentato il provvedimento in esame.

È evidente che il provvedimento sana solo questi atti amministrativi irregolari, ferme restando le condizioni iniziali di cifra, di applicazione e di termine per quanto attiene al merito. È evidente, dunque, che noi non possiamo modificare nulla: dobbiamo parlare in termini giuridici e non in termini politici di grande genericità. L'unica cosa che si può proporre è questa, a mio avviso: siccome allora fu stanziata una cifra che non è stata tutta impegnata (infatti sono stati spesi soltanto 520 milioni su un miliardo), noi possiamo esprimere un voto, con il quale invitiamo il ministro dell'industria e commercio a far sì che la cifra residua — che ormai il Tesoro ha praticamente speso, e che è già uscita contabilmente dalle casse dello Stato — possa essere utilizzata per venire incontro alle esigenze attuali della situazione. Discuteremo, poi, i termini e le condizioni, tenendo presenti le condizioni attuali dell'industria mineraria delle ligniti e, in particolare, le necessità delle cooperative.

FERRARIO. Vorrei precisare, in via pregiudiziale, che noi stiamo discutendo un progetto di legge già approvato dal Senato; se noi lo emendiamo, dovrà ritornarvi, e il Se-

nato stesso potrà approvarlo o, a sua volta, emendarlo. La proposta dell'onorevole Bigiandi potrà essere oggetto di un nuovo disegno di legge, in quanto questa cifra del miliardo è riservata per la distribuzione entro un periodo prefissato, che esclude *a priori* la possibilità di accedere alla proposta dell'onorevole Bigiandi. Io mi domando, però, se un voto della Commissione possa mutare la legge: io ritengo di no.

PRESIDENTE. Onorevole Ferrario, mi corre l'obbligo di rettificare un errore: qui non si tratta di modificare la legge, poiché sul miliardo stanziato residuerebbero 480 milioni, ferma restando la legge, e questa cifra residua, se noi non ci preoccupiamo, ritorna al Tesoro sotto forma di economia, in quanto il provvedimento ha avuto una applicazione entro un tempo più limitato in confronto a quello previsto.

Noi possiamo formulare un voto affinché il ministro responsabile, considerando questo avanzo, presenti un provvedimento onde utilizzare l'avanzo stesso per le attuali contingenze.

BERNIERI. Mi permetto di non essere d'accordo, né con l'onorevole presidente né con l'onorevole Ferrario, dato che lo stanziamento esiste. Io ritengo che si possa ovviare a questo inconveniente della necessità di una nuova legge attraverso un articolo aggiuntivo a questo provvedimento, che suoni press'a poco così: « Il provvedimento previsto dal decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 380 è esteso alle cooperative di produzione, ecc. ».

PIERACCINI. Ma se noi allarghiamo i termini, facciamo rientrare anche altre cooperative, per cui ognuna verrebbe a riscuotere pochissimo...

CHIEFFI. A mia volta, vorrei aggiungere che i criteri con i quali si sono distribuite queste somme alle aziende sono stati regolati avendo riguardo non soltanto alla produzione di quel determinato periodo, ma anche alle tonnellate di combustibile consegnate e vendute. La procedura stabiliva anche che la ditta produttrice e venditrice dovesse presentare copia delle fatture di ciò che aveva consegnato in quel periodo.

La situazione, ora, si è mutata radicalmente; noi tutti sappiamo che l'industria della lignite è in crisi e che molte miniere sono state chiuse. Quindi, qualora si estendesse la utilizzazione dei fondi, attraverso nuovi termini, anche le miniere che oggi sono chiuse godrebbero gli stessi privilegi. Si dovrebbe, dunque, adottare un altro criterio.

PIERACCINI. Sono anch'io d'accordo sulla necessità di un provvedimento nuovo. Però, proporrei che la Commissione esprimesse un voto affinché il ministro si impegnasse a non versare al Tesoro la somma residua e non ancora utilizzata, che dovrebbe, invece, essere utilizzata mediante un nuovo provvedimento di legge.

PRESIDENTE. Noi non possiamo che limitarci ad un voto con cui si inviti il ministro dell'industria e commercio a proporre dei provvedimenti per l'utilizzo degli eventuali residui.

PIERACCINI. D'accordo.

NATOLI. Se non erro, lo scopo del provvedimento consiste, appunto, nel dare la possibilità di utilizzare i 400 milioni circa che residuano.

CAVALLI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Ma no: qui si tratta di stabilire un termine per chiudere questa gestione.

NATOLI. Tuttavia, il presidente ci ha detto che di questo miliardo sono stati utilizzati soltanto 520 milioni. Noi avremmo, quindi, potuto formulare un voto con cui si sarebbe chiesta l'utilizzazione di questo fondo residuo.

Per altro, la mia preoccupazione è questa: in effetti, il perfezionamento di queste pratiche, che noi renderemo possibile con l'approvazione di questo provvedimento, si riferisce soltanto ai 520 milioni già spesi, oppure anche alla parte residua?

CAVALLI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Si riferisce ai 520 milioni già spesi; ma può darsi che vi siano anche altre domande da esaminare.

NATOLI. Allora può accadere che un nostro voto darebbe luogo ad un provvedimento tardivo, nel senso che tale disegno di legge potrà venire quando, come si dice, i buoi sono già usciti dalla stalla, quando cioè i fondi non esistono più.

Mi domando se non sia possibile introdurre in questo disegno di legge una disposizione che permetta di tranquillizzarci sotto questo aspetto.

DE VITA. Il mio timore è che si finisca col riaprire questo termine anche nei confronti di quegli esercenti che hanno già presentato domanda nel termine precedentemente stabilito, facendo loro integrare la documentazione già prodotta, al fine di ottenere una assegnazione più alta.

CAVALLI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Posso assicurare l'onorevole De Vita che, di fronte a casi dubbi, vi sono stati anche dei giudizi.

DE VITA. Io proporrei un voto, nel senso che sia vietato a coloro che già hanno presentato domanda di presentare ancora una documentazione suppletiva al fine di ottenere una integrazione superiore; cioè, questa nuova apertura di termini dovrebbe essere limitata strettamente a coloro che non hanno ancora presentato domanda.

GRILLI. Vorrei conoscere i motivi che ci impediscono di modificare la legge precedente. Essa, da quanto ho udito, mancava di una formulazione per ciò che riguarda i termini, ed ora noi colmiamo questa lacuna. Ma, una volta che si modifica la legge in una parte, perché non si può modificare anche in un'altra?

Se noi, infatti, vogliamo favorire tutti quei postulanti che non hanno potuto mettere a posto le loro cose perché la legge non era perfetta, per quale motivo non favorire anche l'altra categoria di postulanti?

DE' COCCI, *Relatore*. Credo necessario, più che opportuno, a questo punto della discussione, dare alcuni chiarimenti.

Debbo ricordare che il decreto degislativo 2 aprile 1948 prevedeva una integrazione di prezzo per ogni tonnellata venduta o consegnata, per il periodo di quattro mesi. La legge, però, trascurava di stabilire, come ho detto prima, un termine per la presentazione delle domande. Occorre, quindi, porre questo termine di decadenza.

Io comprendo il desiderio dei colleghi di utilizzare il fondo residuo per venire incontro alle aziende produttrici di lignite nell'interesse dei lavoratori; ma, dal punto di vista tecnico, nessuna delle proposte fatte mi pare accettabile, perché lo stabilire in questa legge un rinvio a quella del 1948 vorrebbe dire concedere a queste cooperative delle provvidenze con le medesime formalità del 1948.

Qui la proposta da farsi — l'accenno del presidente è stato quanto mai opportuno — è di carattere tecnico, e riguarda unicamente la utilizzazione dei 480 milioni di residuo.

Se si proponesse di prorogare di tre mesi il periodo, tutti gli industriali, indiscriminatamente, ripresenteranno domanda.

Formuliamo, invece, in un ordine del giorno il voto tassativo che le somme residue vengano utilizzate per incoraggiare la produzione delle ligniti, con particolare riferimento alle cooperative, facendoci eventualmente promotori di un provvedimento che consenta la intera erogazione del residuo.

PRESIDENTE. Molti di noi discutono, forse, preoccupati ed impressionati per questioni che non esistono.

Siamo d'accordo su due punti: il primo è quello di dare il definitivo seguito a quella legge, consentendo di chiudere la partita. Sul secondo punto credo che non vi siano obiezioni; ove vi siano — e sembra che vi siano — dei residui, siamo tutti d'accordo che essi possano e debbano essere impiegati nello stesso spirito, per venire incontro alla situazione lignitifera italiana in questo momento, perché abbiamo tutto l'interesse e desideriamo che questa industria sia aiutata il più possibile.

Il rappresentante del Ministero è d'accordo che il desiduo debba essere devoluto, con altro provvedimento, a favore delle esigenze di questa disgraziata industria, nella quale tanti operai sono impiegati. In sede di discussione del nuovo provvedimento, potrà essere consentita una più diffusa discussione. Mi sembra che questa soluzione sia la più idonea e giuridicamente e costituzionalmente.

NATOLI. Sul fondo della questione siamo tutti d'accordo.

Ma io domando se esista la possibilità di introdurre in questo disegno di legge un articolo aggiuntivo, in questi termini:

« Nei limiti degli stanziamenti previsti dalla legge 2 aprile 1948, n. 380, i beneficî di integrazione sono estesi alle cooperative di produzione per un periodo di quattro mesi, a partire dal..... ».

La data potrebbe essere stabilita di comune accordo.

DE' COCCI, *Relatore*. Quanto propone il collega Natoli non raggiungerebbe lo scopo, che egli stesso si prefigge. La legge del 1948 non riguarda solo le ligniti, ma anche le antraciti e altri prodotti.

L'articolo aggiuntivo si può limitare alle ligniti e allora la difficoltà si supererebbe; ma l'integrazione di prezzo di mille lire ogni tonnellata, riferita alle sole aziende produttrici di ligniti per un periodo di quattro mesi, può portare all'esborso soltanto di 70 milioni, mentre con diversa formula potremo utilizzare integralmente il fondo residuo, attraverso provvidenze più sensate.

A parte la difficoltà tecnica, dal punto di vista delle esigenze del Tesoro, conviene sostenere un ordine del giorno che impegni tutta la Commissione per lo studio della questione, in modo da vedere quale sia veramente il residuo e quali siano le migliori provvidenze per venire incontro alle aziende più bisognose, utilizzando integralmente il residuo stesso.

Per questi motivi, mi sembra più opportuno approvare un ordine del giorno e rinviare ad un nuovo provvedimento, di iniziativa governativa o parlamentare, la discussione dell'intero problema.

NATOLI. Ritiro la mia proposta di emendamento e mi dichiaro d'accordo con l'onorevole De' Cocci sulla opportunità di riesaminare il problema e di presentare una proposta di legge apposita.

SPALLONE. Vorrei presentare un ordine del giorno al riguardo.

PRESIDENTE. Le faccio però presente che, se l'ordine del giorno venisse bocciato, la questione potrebbe essere compromessa.

Dato che si è realizzato l'accordo, il quale resta acquisito agli atti della Commissione in sede legislativa, io ritengo che ciò dovrebbe bastare.

Una volta approvato il disegno di legge in esame, restiamo intesi di invitare il Ministero a disporre che l'attuale residuo vada a beneficio dell'industria lignitifera, la quale, nella particolare situazione odierna, ha bisogno di aiuto.

L'onorevole Sottosegretario ci conferma la sua adesione a questo nostro voto: mi sembra che possiamo essere sodisfatti.

SPALLONE. L'onorevole relatore ha parlato di un ordine del giorno, come alternativa da opporsi alla proposta da noi fatta, e che il collega Natoli ha poi ritirato.

Non vedo in che cosa questa proposta del relatore contrasti con quanto il signor presidente ha detto in questo momento. Per quale ragione questo invito al Governo non si può formulare in un ordine del giorno? Propongo, quindi, di concordarlo insieme, affinché l'invito al Governo sia fatto nelle forme dovute.

PRESIDENTE. Io torno a sottolineare la opportunità di un voto, che potrebbe essere così formulato:

« La Commissione, unanime, concorda di invitare il Governo a disporre a che gli eventuali residui degli stanziamenti previsti per l'applicazione della legge 2 aprile 1948, numero 380, siano devoluti, mediante altro provvedimento, da presentare al Parlamento con tutta sollecitudine, a beneficio dell'industria lignitifera italiana al fine di sollevarne le condizioni più critiche e più disagiate ».

CHIEFFI. Non dobbiamo limitare l'ordine del giorno alle industrie lignitifere, ma a tutte le industrie, anche antracitifere, che hanno particolari bisogni.

NATOLI. Bisogna includere un riferimento preciso alle cooperative.

PRESIDENTE. Io personalmente sono nettamente contrario, non perché non sia favorevole alle cooperative, ove esistano, ma perché vi sono tante altre aziende che hanno più bisogno delle cooperative. Vi sono aziende dello Stato, nelle quali il numero degli operai disoccupati è maggiore di quello delle cooperative.

NATOLI. Noi insistiamo perché nel voto sia contenuto un riferimento preciso alle cooperative.

PRESIDENTE. Non condivido un voto di questo genere, in quanto ammetteremmo una prevalenza di trattamento, per pochi casi, trascurando gli altri.

PIERACCINI. Ma il fine è quello di sollevare le condizioni più critiche in questa contingenza; si potrebbe pertanto aggiungere: « e in particolare le cooperative », ferma restando la formulazione proposta dal presidente.

PRESIDENTE. Io escluderei questo particolare riguardo; comunque possiamo aggiungere le parole « ivi comprese le cooperative » dopo le altre « a beneficio dell'industria lignitifera italiana ».

Propongo che il voto sia definitivamente formulato nei termini da me accennati, e lo pongo in votazione.

(*La Commissione approva*).

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge:

« Le domande dirette ad ottenere l'integrazione di prezzo concessa dal decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 380, agli esercenti di aziende minerarie sui combustibili fossili nazionali venduti e consegnati dal 1° marzo 1948 sino al 30 giugno 1948, debbono essere presentate, sotto pena di decadenza, al Ministero dell'industria e del commercio, con la necessaria documentazione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ».

Nessun altro chiedendo di parlare, il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sui tre disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico i risultati della votazione segreta sui disegni di legge:

« Aumento dei limiti fissati dall'articolo 10 della legge 14 novembre 1941, n. 1442, per le cauzioni degli spedizionieri » (831):

Presenti 35
Votanti 34
Astenuti 1
Maggioranza 18
Voti favorevoli 31
Voti contrari 3

(*La Commissione approva*).

« Aumento dei limiti fissati nell'articolo 9 della legge 29 aprile 1940, n. 496, per le cauzioni degli agenti marittimi raccomandatari » (832):

Presenti e votanti 35
Maggioranza 18
Voti favorevoli 32
Voti contrari 3

(*La Commissione approva*).

« Fissazione del termine per la presentazione delle domande di concessione di integrazione di prezzo sui combustibili fossili nazionali agli esercenti di aziende minerarie » (852) (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*):

Presenti 35
Votanti 34
Astenuti 1
Maggioranza 18
Voti favorevoli 31
Voti contrari 3

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Arata, Ariosto, Bagnera, Bernieri, Bigiandi, Bottai, Cagnasso, Chieffi, De' Cocci, De Vita, Di Leo, Faralli, Fascetti, Ferrario, Gasparoli, Grilli, Guidi Cingolani Angela, Improta, Larussa, Lombardini, Mazzali, Menotti, Micheli, Michelini, Moranino, Natoli Aldo, Pieraccini, Pignatelli, Puccetti, Quarello, Rapelli, Sannicolò, Spallone, Togni, Vicentini.

La seduta termina alle 12,30.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI